

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SUBORDINATO

**“Banca di Cascina Step Up Subordinato Lower Tier II
121[^] emissione 1.12.2009 – 1.12.2016”
ex articolo 34-ter comma 1 lett. e) del Regolamento Emittenti adottato con
delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999
ISIN [●]**

Art. 1 – Importo e taglio dell’obbligazione

Il Prestito Obbligazionario subordinato “Banca di Cascina Step Up Subordinato Lower Tier II 121[^] emissione 1/12/2009 – 1/12/2016”, di valore nominale pari ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), codice ISIN [●] è emesso nell’ambito della raccolta del risparmio ed è costituito da un numero massimo di 40 obbligazioni, ciascuna del valore nominale pari ad Euro 50.000,00 e multipli di euro 1.000.

Il taglio minimo di sottoscrizione è di Euro 50.000,00.

Ai sensi dell’articolo 34-ter comma 1 lett. e) del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, l’offerta del presente Prestito Obbligazionario è sottratta agli obblighi relativi all’Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita contenuti nel Titolo II, Capo I del T.U.F..

Art. 2 – Dematerializzazione e accentramento

Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed al Regolamento Congiunto della Banca d’Italia e della Consob recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e della relativa società di gestione, adottato con provvedimento del 22 febbraio 2008 come di volta in volta modificato (o alla normativa di volta in volta vigente in materia).

Art. 3 – Collocamento

Le Obbligazioni saranno offerte in collocamento dal giorno 16 novembre 2009 al giorno 31 dicembre 2009.

Art. 4 – Durata e godimento

La durata del prestito è di 84 mesi (7 anni) a far tempo dal giorno 1 dicembre 2009 (la “Data di Godimento”) e fino al giorno 1 dicembre 2016 (la “Data di Scadenza”).

Art. 5 – Prezzo di emissione

Le Obbligazioni sono emesse dalla “Banca di Cascina Credito Cooperativo Società cooperativa” anche denominata “Banca di Cascina” (“l’Emittente”) alla pari ovvero al prezzo di €uro 50.000,00 per Obbligazione.

Qualora la sottoscrizione delle Obbligazioni avvenga in un giorno successivo alla Data di Godimento, vale a dire dal giorno 2 dicembre 2009 al giorno 31 dicembre 2009, il Prezzo di Emissione da corrispondere per la sottoscrizione delle stesse, dovrà essere maggiorato del rateo di interessi maturato dalla Data di Godimento alla data di sottoscrizione.

Art. 6 – Interessi

Dalla Data di Godimento le Obbligazioni danno diritto al pagamento di interessi periodici il cui ammontare è determinato in ragione di un tasso di interesse che, durante la vita delle Obbligazioni, aumenterà in misura fissa (Tasso Fisso Crescente o Step Up).

Le Obbligazioni maturano sul valore nominale, interessi posticipati, corrisposti con frequenza semestrale il giorno 1 giugno e 1 dicembre di ciascun anno, al tasso di interesse fisso crescente lordo annuo pari al 4,40% per il primo anno, al 4,50% per il secondo anno, al 4,60% per il terzo anno, al 4,70% per il quarto anno, al 4,80% per il quinto anno, al 4,90% per il sesto anno, al 5,00% per il settimo anno.

La base di calcolo degli interessi corrisposti semestralmente è giorni effettivi/giorni effettivi (“ACT/ACT”), modified following, unadjusted, convenzione di calendario TARGET.

Art. 7 – Rimborso

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari ed in un’unica soluzione alla Data di Scadenza.

Il rimborso avverrà senza alcuna deduzione per spese, fiscalità o altri oneri, tranne le ritenute fiscali espressamente previste dalla legge vigente.

Alla Data di Scadenza, le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere.

Art. 8 – Rimborso anticipato

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato delle Obbligazioni.

Art. 9 – Clausola di subordinazione

Le Obbligazioni descritte nel presente Regolamento sono “passività subordinate” dell’Emittente che presentano una rischiosità più elevata rispetto a strumenti finanziari di debito non subordinati dello stesso Emittente.

In particolare, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell’Emittente, il debito relativo alle Obbligazioni sarà rimborsato in concorso con gli altri creditori aventi pari grado di subordinazione, e cioè con i portatori di altre obbligazioni *Lower Tier II* o di obbligazioni *Tier III* eventualmente emesse, solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti i creditori non ugualmente subordinati dell’Emittente e cioè dopo che saranno stati soddisfatti tutti i creditori ad eccezione di quelli con un più accentuato grado di subordinazione.

Art. 10 – Termini di prescrizione e di decadenza

I diritti relativi agli interessi, si prescrivono a favore dell’Emittente, decorsi 5 anni dalla Data di Scadenza della cedola e, per quanto concerne il capitale,

decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito Obbligazionario è divenuto rimborsabile.

Art. 11 – Regime fiscale

Gli interessi, i premi ed altri frutti sulle Obbligazioni, in base alla normativa attualmente in vigore (D. Lgs n. 239/96 e D. Lgs n. 461/97), sono soggetti all'imposta sostitutiva pari al 12,50%, ove applicabile. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate saranno applicabili le disposizioni del citato D. Lgs 461/97.

Art. 12 – Mercati e negoziazione

Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l'ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati. In tale contesto l'Emittente assume l'impegno al riacquisto delle Obbligazioni in misura non superiore al 10% del valore nominale indicato al precedente articolo 1 nel rispetto della previsione normativa che attiene alle passività subordinate contenuta nella Circolare 263 del 27 dicembre 2006 di Banca d'Italia – Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Titolo I – Cap. 2, Sezione II – paragrafo 4.4.

In tale contesto l'Investitore, nell'elaborare la propria strategia finanziaria, deve avere consapevolezza che l'orizzonte temporale dell'investimento, pari alla durata delle Obbligazioni, deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità.

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità delle obbligazioni.

Art. 13 – Garanzie

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti unicamente dal patrimonio dell'Emittente, fermo restando il grado di subordinazione delle Obbligazioni dettagliato al precedente articolo 9. I titoli non beneficiano di alcuna garanzia reale, di garanzie personali da parte di soggetti terzi e non sono assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Art. 14 – Agente per il calcolo

L'Agente per il calcolo riferito al presente Prestito Obbligazionario è la Banca di Cascina Credito Cooperativo Società Cooperativa.

Art. 15 – Varie

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.

Art. 16 – Legge Applicabile e Foro competente

Ciascuna Obbligazione riferita al presente Prestito Obbligazionario è regolata dalla legge italiana.

Per qualsiasi contestazione tra gli obbligazionisti e l'Emittente sarà competente il Foro di Pisa, ovvero, ove l'obbligazionista sia un consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis del Codice Civile e dell'art. 3 del D. Lgs. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), il foro in cui questi ha la residenza o il domicilio elettivo (ex art. 63 del codice del Consumo).